**** 

**AVVISO PUBBLICO**

*ai sensi dell’INTESA STATO/REGIONI sancita il 21.9.2017 in attuazione*

*dell’articolo 43 (Residenze) del D.M. 27.7.2017*

per il sostegno ad un progetto di residenza individuale per

**ARTISTI NEI TERRITORI**

in materia di spettacolo dal vivo nella regione Umbria

per il triennio 2018-2020

**RIFERIMENTI NORMATIVI**

Richiamate:

* l’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’articolo 43 “Residenze del D.M. 27 luglio.2017, sancita il 21.9.2017;
* l’Accordo di programma interregionale triennale, in merito al quale la Conferenza ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 novembre 2017 -in attuazione dell’intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano- che perseguirà nel triennio 2018/2020 le finalità e gli obiettivi contenuti nell’articolo 4 dell’Intesa;
* la Deliberazione della Giunta Regionale n. 704 del 25/6/2018 con la quale la Regione Umbria ha aderito all’Accordo di programma interregionale triennale 2018-2020 con il MiBACT, previsto in attuazione dell’art. 1.2 dell’Intesa, che è stato sottoscritto in data 6 luglio 2018;
* la LR n. 17 del 6 agosto 2004 “Norme in materia di spettacolo”, in particolare l’art.7 “Programma annuale per lo spettacolo”, comma 2 “La Regione può realizzare, autonomamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, iniziative di rilevante interesse per il perseguimento delle finalità della legge”;

###### ART. 1 OBIETTIVI

**1.1** La Regione Umbria, nell’ambito della collaborazione inter-istituzionale tra il MiBACT le Regioni e le Province autonome per l’attuazione di quanto disposto dall’articolo 43 “Residenze” del D.M 27 luglio 2017 n. 332 e sulla base del patrimonio di conoscenze ed esperienze maturato nel corso del triennio 2015/2017, si prefigge, per il triennio 2018/2020 i seguenti obiettivi:

1. sviluppare e valorizzare la funzione specifica delle residenze nel sistema dello spettacolo dal vivo come fattori di innovazione, dedicate a sostenere e accompagnare le pratiche e i processi di creazione artistica a prescindere dagli esiti produttivi, anche attraverso forme di relazione virtuosa degli artisti con i luoghi e con le comunità che li abitano. Qualificare le attività di residenza promuovendone l’identità distintiva e l’autonoma funzione nel rispetto della pluralità delle differenze territoriali, come sintesi progettuale peculiare tra artisti, titolari delle residenze e luoghi e favorire l’interazione delle residenze con gli altri segmenti e funzioni del sistema dello spettacolo, al fine di sviluppare l’emergenza artistica, accompagnare e sostenere la crescita delle professionalità e la rigenerazione delle competenze, anche attraverso la qualità della relazione con il rispettivo territorio;
2. interpretare in senso evolutivo le diverse esperienze e le differenti necessità dei territori e consentire, laddove possibile e sulla base delle vocazioni territoriali, lo sviluppo di progetti di residenza “Artisti nei territori”. Si intende valorizzare la capacità di fare rete e di presentare un progetto organico, anche sul piano delle interazioni con altri organismi del sistema territoriale, nazionale e internazionale.

**1.2** La Regione Umbria in attuazione dell’Accordo, intende selezionare **un** **progetto di Residenza individuale di ARTISTI NEI TERRITORI in materia di spettacolo dal vivo** come definito all’art.2 del presente avviso, che, per il triennio 2018-2020, beneficerà del cofinanziamento regionale e statale, con le risorse assegnate dall’Accordo di Programma, indicate all’art. 3 del presente avviso.

**ART. 2 DEFINIZIONI**

**2.1** Ai fini del presente avviso e così come stabilito dall’art. 3 dell’Intesa soprarichiamata, si intende per:

* **Residenza** un luogo votato alla creazione performativa contemporanea, connotato da una conduzione e una gestione professionale che promuova i processi creativi e alimenti la diversità artistica e sia dotato di spazi attrezzati, strutture tecniche e competenze professionali che consentano ad artisti singoli o a una compagine artistica di fruire di periodi di permanenza tali da fornire opportunità di crescita professionale e di creazione artistica, sulla base di un progetto strutturato e condiviso. L’attività di una residenza è funzionale allo sviluppo, all’innovazione e al rinnovamento del sistema dello spettacolo dal vivo e si deve caratterizzare per coerenza progettuale, quale punto di riferimento sia per gli artisti nel loro percorso creativo, sia per le realtà produttive del sistema dello spettacolo, sia per il contesto territoriale in cui si trova ad operare;
* **Residenze per artisti nei territori** luoghi ove soggetti professionali operanti da almeno tre anni con continuità nello spettacolo dal vivo, sviluppano attività di residenza o integrano la propria attività svolta in una determinata comunità territoriale, con un’attività di residenza. L’attività progettuale di residenza deve essere svolta coinvolgendo artisti diversi da quelli appartenenti all’attività produttiva propria del soggetto che è responsabile del progetto di residenza;

**2.2** Inoltre, s’intende per:

* **Progetto di Residenza individuale per artisti nei territori** la proposta progettuale di residenza presentata da un soggetto singolo.
* **Prima istanza** la domanda di contributo presentata all’inizio del triennio di attuazione del presente avviso.
* **Istanza annuale** la domanda di contributo presentata nelle annualità 2019, 2020 del triennio di attuazione del presente avviso.

**ART . 3 RISORSE**

**3.1** Per l’anno 2018 lo stanziamento di cui al presente Avviso ammonta a € 30.000,00 (trentamila/00). Il soggetto vincitore del presente Avviso deve garantire una quota di cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo del progetto, il cui ammontare non deve essere quindi inferiore a € 36.000,00 (trentaseimila/00). Le attività vengono cofinanziate nella misura della copertura del disavanzo, comunque non superiore all’80% dei costi complessivi ammissibili, per una quota del 40 % a carico del MiBACT e del 60% a carico della Regione Umbria.

**3.2** La quota di fondi dell’anno 2018 trova copertura per la parte regionale di € 18.000,00 sul capitolo di bilancio regionale 00990- A0990 - B0990 e per la quota parte del MiBACT di € 12.000,00 sul Cap. del bilancio regionale parte entrate 00668 e sui Capp. 01030 e A1030 parte uscite.

**3.3** La dotazione finanziaria per le annualità 2019 e 2020 verrà individuata a seguito dell’approvazione delle rispettive leggi regionali di Bilancio e della determinazione delle risorse a carico del MiBACT, nel rispetto delle disposizioni in materia di contabilità previste dal D.Lgs. 118/2011**. L’eventuale concessione di un contributo per le annualità 2019 e 2020 è quindi subordinata all’approvazione di tali documenti e seguirà le modalità e le procedure previste dall’articolo 11 del presente Avviso.**

**ART. 4 SOGGETTI BENEFICIARI**

**4.1** Possono essere ammessi alla selezione del progetto di Residenze individuali per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo, i soggetti professionali ammissibili ai sensi della legge regionale n. 17/2004, costituiti per atto pubblico o scrittura privata registrata da almeno tre anni alla data di pubblicazione del presente avviso, obbligati per disposizione normativa, statutaria e/o di altra fonte, alla redazione di un bilancio annuale, che non svolgono attività partitiche oppure realizzano iniziative politiche ed in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

1. essere organismi professionali in possesso di partita IVA che operano, compatibilmente con le previsioni statutarie, nel settore dello spettacolo dal vivo.
2. avere comprovata esperienza nel settore dello spettacolo dal vivo. A dimostrazione della quale il soggetto richiedente deve dimostrare con idonea documentazione di possedere un’esperienza almeno triennale nella pratica delle attività di residenza e relazioni e capacità che consentano l’adesione ad una rete di *scouting* e promozione. La documentazione dovrà dimostrare la piena titolarità dell’organizzazione delle attività e la piena responsabilità e titolarità nella gestione economico finanziaria in capo al richiedente.
3. dimostrare affidabilità e solidità economica. Il valore della produzione, ovvero l’insieme dei costi o delle uscite nel caso in cui il bilancio sia redatto secondo criteri non economici, risultante dall’ultimo bilancio approvato dal soggetto richiedente, deve essere maggiore o uguale a € 100.000,00. Il soggetto, inoltre, deve aver adottato un sistema di controllo contabile dedicato alle attività di residenza, che garantisca la conservazione e la registrazione dei dati contabili relativi al progetto di residenza.
4. disporre di almeno una sede organizzativa nel territorio della Regione Umbria. I soggetti richiedenti devono altresì attestare, con idonea documentazione, la consistenza temporale della disponibilità della sede, almeno per la durata del progetto triennale, con indicazione del titolo di possesso o di godimento della sede.
5. disporre per tutta la durata del progetto triennale di una struttura organizzativa consolidata che preveda la presenza di almeno tre figure: amministrativo/organizzativo, artistico e tecnico.
6. dimostrare di avere nel territorio regionale, alla data di presentazione dell’istanza, la gestione diretta o con disponibilità documentata (comodato d’uso, convenzione, locazione od altro accordo formale) di:

* almeno uno spazio teatrale attrezzato (preferibilmente di proprietà di Ente Locale o altro Ente Pubblico) con relativa agibilità ai sensi delle vigenti leggi in materia di locali di pubblico spettacolo per almeno il periodo di durata del progetto triennale di residenza proposto e in coerenza con le caratteristiche del progetto;
* spazi adeguati alla creazione artistica in ogni sua fase: uffici e sale prove,
* foresterie proprie o strutture convenzionate per l’accoglienza degli artisti ospiti..

I requisiti della disponibilità della dotazione degli spazi non si applicano ex ante nel caso in cui si tratti di Enti locali o altri Enti Pubblici che mettono a disposizione gli stessi a seguito della selezione dei progetti. In tal caso il soggetto richiedente in fase di istanza dovrà presentare una dichiarazione d’intenti dell’Ente locale/Pubblico, fornendo quindi l’atto formale di concessione ad eventuale esito positivo della selezione.

1. essere titolare di posizione INPS ex gestione ENPALS almeno da tre anni.
2. essere in regola con le contribuzioni fiscali, previdenziali, assicurative e con il rispetto e l’applicazione dei C.C.N.L..
3. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero avere in corso un procedimento per la dichiarazione di tali stati.
4. non essere stata pronunciata, nei confronti del legale rappresentante, condanna irrevocabile o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, a pena detentiva in misura non inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione o altri reati contro la pubblica amministrazione, frode, riciclaggio. L’esclusione in ogni caso non opera quando il reato sia stato depenalizzato o sia intervenuta la riabilitazione o il reato sia stato dichiarato estinto dopo la condanna o la condanna sia stata comunque revocata.
5. non aver concluso, nell’ultimo triennio, contratti di lavoro subordinato o autonomo o attribuito incarichi professionali a ex dipendenti della Regione Umbria che, nel triennio antecedente alla cessazione del loro rapporto di lavoro con l’Amministrazione, hanno esercitato nei confronti del richiedente poteri autoritativi o negoziali per conto della Regione stessa (art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001).
6. non essere destinatario di provvedimenti che limitano la possibilità di ricevere contributi o altre agevolazioni da Pubbliche Amministrazioni ai sensi delle norme vigenti.

**4.2** Sono esclusi dal presente avviso:

* i progetti presentati in forma associata;
* gli enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio della Regione Umbria per espressa disposizione di legge;
* i Teatri Nazionali, I Teatri di rilevante interesse culturale, le Istituzioni Concertistico Orchestrali, i Teatri di tradizione così come definiti dal D.M. n. 332 del 27 luglio 2017.

L’Amministrazione si riserva di verificare il possesso dei requisiti sopra descritti nei confronti dei vincitori del presente avviso.

**ART. 5 INTERVENTI AMMISSIBILI E REQUISITI MINIMI DEL PROGETTO**

**5.1** I soggetti di cui all’articolo 4 devono presentare un progetto artistico a carattere triennale (2018-2020) di residenza per artisti nei territori in materia di spettacolo dal vivo, anche a carattere multidisciplinare, tra i vari comparti.

**5.2** Il progetto triennale si deve sviluppare per la prima annualità **dalla** **data di sottoscrizione dell’Accordo di Programma** approvato con DGR 704 del 25/6/2018 e, precisamente, **dal 6 luglio 2018 e fino al 31 dicembre 2018** e per la seconda e terza annualità rispettivamente nell’arco del 2019 e 2020. Il programma di attività da realizzare, pertanto, **deve essere svolto entro e non oltre il 31 dicembre di ciascuna annualità di riferimento.**

**5.3** Il progetto di residenza, dovrà sviluppare e proporre attività finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi di cui all’articolo 1 del presente avviso e garantire, pena la non ammissione, i seguenti requisiti minimi:

* prevedere l’ospitalità in residenza di almeno tre diversi artisti o compagini di artisti per ciascuna annualità (sono esclusi gli artisti appartenenti all’attività produttiva propria del soggetto proponente)
* prevedere per ciascun artista o compagine di artisti ospitati un periodo di residenza non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi, per ogni annualità;
* assicurare un sostegno economico agli artisti in residenza attraverso un rapporto contrattuale tra le parti. Prima dell’avvio di ogni residenza, pertanto, deve essere sottoscritto un contratto tra soggetto ospitante e artisti ospitati che contenga gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l’articolazione dei tempi di svolgimento. I contratti stipulati dovranno essere allegati alla rendicontazione finale dell’attività.

**ART. 6 SPESE AMMISSIBILI**

**6.1** Il bilancio del progetto di residenza deve prevedere un costo complessivo non inferiore a € 36.000,00 per ciascuna annualità e rispettare la struttura di seguito precisata, pena la non ammissione. Sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spesa (direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute dal soggetto assegnatario del contributo, riferite all’arco temporale del programma), nel rispetto dei massimali rispettivamente indicati, come riportati nell’allegato F (schema bilancio):

1. Quota destinata alla residenza degli artisti per un minimo del 55% delle spese ammissibili, articolate in:
   * + - Costi connessi alle attività di tutoraggio e formazione
       - Compensi e retribuzioni
       - Costi di ospitalità
       - Costi tecnico-organizzativi (es. materiali di consumo, noleggio etc…).
2. Quota destinata alle azioni sul territorio fino ad un massimo del 25% delle spese ammissibili articolate in:
   * + - Costi per restituzioni pubbliche del lavoro svolto in residenza (sia in sede che fuori sede)
       - Costi per ospitalità di spettacoli di artisti non in residenza strettamente coerenti con il progetto di residenza (cachet artisti, vitto e alloggio, viaggi, SIAE, costi tecnico- organizzativi: es. materiali di consumo noleggio etc…)
       - Costi per attività sul territorio strettamente coerenti con il progetto di residenza.
3. Quota destinata alle attività di promozione fino ad un massimo del 15% delle spese ammissibili:
   * + - Costi di promozione e comunicazione.
4. Quota destinata alle spese generali fino ad un massimo del 20% delle spese ammissibili:
   * + - Costi di gestione e tecnico-amministrativi. E’ escluso l’acquisto di beni ammortizzabili.

In caso di mancanza di attività di cui alla lettera b), la quota percentuale può essere distribuita fra le attività di cui alle lettere a) e c).

**6.2** Per la prima annualità **sono ammissibili a contributo esclusivamente i costi sostenuti a partire dal giorno** dalla data di sottoscrizione dell’Accordo di Programma Regione Umbria – Mibact, approvato con DGR 704 del 25/6/2018e, precisamente, **dal 6 luglio,** purché riconducibili alle tipologie di spesa sopra indicate, attinenti agli obiettivi del progetto artistico 2018 e inserite in fase di progettazione.

**ART . 7 CONTENUTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE**

**7.1** Ciascun soggetto interessato potrà presentare, pena la non ammissione a valutazione di tutte le domande diverse dall’ultima presentata, **un’unica domanda,** completa della seguente documentazione:

1. prima istanza (Allegato A);
2. scheda relativa al soggetto proponente (Allegato C);
3. scheda del progetto triennale 2018-2020 (Allegato D);
4. scheda del programma delle attività annuale (Allegato E);
5. bilancio economico di previsione per l’annualità (Allegato F);
6. scheda relativa agli spazi teatrali, alla sede organizzativa, uffici e sala prove, foresterie e strutture di accoglienza (Allegato G);
7. copia dei documenti di disponibilità degli spazi di cui all’articolo 4 lettere d) ed f) del presente avviso; la documentazione relativa agli spazi teatrali dovrà includere anche attestazioni delle autorizzazioni di legge di cui al medesimo articolo, unitamente ad una planimetria dello spazio teatrale;
8. copia dell’atto costitutivo con evidenza della data di registrazione e statuto aggiornato, nonché della fonte (statutaria, di legge o altro) che preveda l’obbligo di redazione di un bilancio annuale. Può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da parte del rappresentante legale qualora tale documentazione sia già agli atti di questa Amministrazione, specificando la struttura della Regione Umbria presso cui sono depositati e i dati necessari per il reperimento;
9. copia dei bilanci dell’ultimo triennio con verbale di approvazione degli organi preposti e con una nota aggiuntiva sottoscritta dal legale rappresentante di dettaglio delle risorse pubbliche e private ricevute (soggetti concedenti e relativi contributi);
10. curriculum del soggetto proponente e documentazione e/o altro materiale informativo/promozionale da cui risulti un’esperienza almeno triennale nella pratica delle attività di residenza nonché la partecipazione a rete di *scouting* e promozione.

**7.2** Per ciascun progetto di residenza, ricompreso nel progetto presentato, il curriculum dovrà evidenziare suddividendoli per annualità:

* gli artisti e/o compagini ospitate, il progetto realizzato in residenza, il periodo, il numero di giornate effettuate;
* *curricula* delle figure professionali coinvolte a livello organizzativo/amministrativo, artistico e tecnico di cui all’art. 4 lettera e) del presente avviso;
* copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall’imposta di bollo);
* fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a) e c bis) del comma 1 dell’Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità).

**7.3** La scheda del soggetto proponente, di cui alla precedente lettera b), deve indicare una **casella di posta elettronica certificata (PEC)** che verrà utilizzata per ogni comunicazione inerente il procedimento, inclusa la richiesta di eventuali regolarizzazioni. E’ quindi onere degli istanti garantire la corretta funzionalità di tale casella PEC, comunicando tempestivamente al responsabile del procedimento qualsiasi problema o variazione.

**ART. 8 PROCEDURA DI PRESENTAZIONE PROPOSTE PROGETTUALI – PRIMA ISTANZA**

**8.1** La domanda di contributo (prima istanza), sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente e completa della documentazione allegata di cui all’articolo 8, deve essere **inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo** [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it) indicando in oggetto “*Avviso Pubblico per il sostegno ad un progetto di residenza per artisti nei territori (art. 43 DM 27 luglio 2017) in materia di spettacolo dal vivo nella regione Umbria, per il triennio 2018- 2020*” **entro e non oltre 30 giorni** dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, con le modalità descritte di seguito.

**8.2** La domanda e la documentazione allegata devono essere compilate utilizzando gli appositi moduli allegati al presente avviso. I documenti devono essere trasmessi in formato pdf (ove fosse necessario suddividere la documentazione in più PEC, le medesime dovranno essere inviate in sequenza, comunque tutte entro e non oltre il termine finale suindicato, indicando nel corpo di ciascuna mail i numeri progressivi e totali degli invii effettuati PEC 1 di 3, 2 di 3 etc…).

**8.3** Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio e, ove ricadente di sabato o in giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo utile. **Fanno fede la data e l’orario di spedizione risultanti dal dettaglio del sistema della PEC regionale; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.**

**8.4** La Regione non assume responsabilità per il mancato ricevimento dovuto ad inesatte indicazioni del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi informatici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

**8.5** L’invio della domanda mediante modalità diverse da quelle indicate dal presente bando o oltre il termine o ad indirizzo diversi da quelli sopra indicati rappresenterà motivo di esclusione. La documentazione presentata non sarà restituita.

**ART. 9 ISTRUTTORIA FORMALE E CAUSA INAMMISSIBILITA’ PRIMA ISTANZA**

**9.1** Con atto del Dirigente del Servizio Valorizzazione delle risorse cultuali, saranno dichiarate inammissibili le domande:

* presentate con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso;
* con istanza non sottoscritta dall’interessato;
* che presentino totale assenza di più documenti;
* presentate da soggetti privi dei requisiti previsti;
* presentate in forma associata o provenienti da un medesimo soggetto (in tal caso verrà valutata l’ultima presentata in tempo utile);
* presentate da enti ed organismi finanziati direttamente dal bilancio regionale per espressa disposizione di legge;
* presentate da Teatri Nazionali, Teatri di rilevante interesse culturale, Istituzioni Concertistico Orchestrali, Teatri di tradizione così come definiti dal D.M. n. 332 del 27 luglio 2017;
* inerenti progetti che non rispondano ai requisiti di ammissibilità .

**9.2** In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, il Servizio competente procederà, ove necessario, ad assegnare all’interessato apposito termine, comunque non superiore a 10 giorni, per la regolarizzazione. Decorso inutilmente il suddetto termine la domanda sarà dichiarata inammissibile. Le richieste di regolarizzazione suddette, saranno trasmesse al richiedente attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC).

**ART. 10 VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PRESENTATE**

**10.1** Le domande ammesse a valutazione saranno esaminate da una Commissione di valutazione composta da un esperto del Servizio Valorizzazione delle risorse culturali, con funzioni di coordinatore, e da esperti in materia di spettacolo dal vivo che saranno individuati con determinazione dirigenziale del Dirigente del Servizio Valorizzazione delle risorse culturali, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

**10.2** La Commissione procederà alla valutazione delle domande, indicandone il punteggio e proponendo il contributo per l’annualità 2018, al primo classificato secondo l’ordine di graduatoria.

**10.3** La Commissione di cui sopra valuta le domande disponendo di **100 punti** così distribuiti:

1. fino ad un massimo di **40 punti** per la valutazione del **soggetto proponente** in base ai criteri ed ai punteggi indicati nell’ Allegato H),
2. fino ad un massimo di **60 punti** per la valutazione del **progetto di residenza** in base ai criteri ed ai punteggi indicati nell’Allegato H).

La valutazione del progetto tiene in considerazione il progetto triennale ed il programma annuale 2018

**10.4** Sarà ammesso al contributo pubblico, non superiore a € 30.000, **solo un (1) progetto** che abbia conseguito una valutazione **di almeno 60 punti.** Il contributo non potrà superare l’80% dei costi ammissibili e non potrà, in nessun caso, eccedere il pareggio di bilancio.

**10.5** Il contributo non potrà comunque essere assegnato a soggetti che risultino ammessi a contributo, in qualità di componenti di Raggruppamento, in relazione all’Avviso Pubblico emanato con Determinazione dirigenziale n. D 7597 del 18/7/2018 per il sostegno a progetti per un Centro di Residenza in materia di spettacolo dal vivo nella Regione Umbria, per il triennio 2018- 2020”.

**10.6** Il Dirigente del Servizio Valorizzazione delle risorse culturali, con successivo provvedimento approva la graduatoria dei progetti ammessi e valutati dalla Commissione sulla base dei punteggi assegnati, nonché l'assegnazione del contributo per l’annualità 2018, nell’ambito degli stanziamenti previsti, al progetto che sarà collocato in graduatoria al primo posto.

**10.7** L’elenco delle domande inammissibili e la graduatoria saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria, nel canale Bandi del sito istituzionale e nel sito alla pagina L’esito verrà comunicato con la pubblicazione nel canale Bandi e nel sito istituzionale al link <http://www.regione.umbria.it/cultura/residenze-artistiche>. Tale pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

**10.8** Successivamente la struttura regionale competente invia al soggetto ammesso a contributo una comunicazione, che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale, per l’ accettazione del contributo proposto. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio.

**ART. 11 CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER LE ANNUALITA’ 2019 E 2020**

**11.1** Il soggetto già beneficiario di contributo per l’annualità 2018, potrà presentare domanda per le annualità 2019, 2020 ove in possesso dei seguenti requisiti:

* abbia mantenuto i requisiti previsti dall’articolo 4;
* sia stato ammesso ai benefici per l’annualità 2019, per le domande da presentare nell’annualità 2020;
* abbia presentato il rendiconto dell’annualità precedente entro i termini stabiliti e non sia incorso in provvedimenti di decadenza e revoca o non abbia espresso formale rinuncia al contributo assegnato.

**11.2** La domanda dovrà essere presentata entro le **ore 12:00 del 28 febbraio di ciascuna annualità,** completa della seguente documentazione:

1. istanza annuale (Allegato B);
2. ultimo bilancio del soggetto richiedente con verbale di approvazione dell’organo preposto, ai fini della verifica di permanenza del requisito della affidabilità e solidità economica;
3. scheda programma annuale di attività (Allegato E);
4. bilancio economico di previsione del programma annuale (Allegato F);
5. copia della marca da bollo annullata, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. 642/1972 (per tutti i soggetti non esenti dall’imposta di bollo);
6. fotocopia documento d'identità, in corso di validità, del legale rappresentante (salvo ricorrano le ipotesi di cui alle lettere a), e c bis) del comma 1 dell’Art. 65 del D. Lgs. 82/2005, le quali esonerano dalla allegazione della fotocopia del documento di identità).

Il programma ed il bilancio annuali dovranno risultare coerenti con il progetto triennale e rispondenti ai massimali di cui all’art. 6. Gli stessi dovranno, inoltre, garantire il rispetto dei requisiti di cui agli artt. 5 e 6 del presente avviso, pena la non ammissione.

**11.3** La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organismo richiedente e completa della documentazione allegata sopraindicata deve essere inviata obbligatoriamente ed esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: [direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it](mailto:direzioneagricoltura.regione@postacert.umbria.it) indicando in oggetto, oltre agli estremi dell’avviso pubblico di seguito riportati “*Avviso Pubblico per il sostegno al progetto di residenza per artisti nei territori (art. 43 DM 27 luglio 2017) in materia di spettacolo dal vivo nella regione Umbria, per il triennio 2018-2020*, e **l’annualità di riferimento** dell’istanza presentata.

**11.4** In merito alla presentazione della domanda si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 8 del presente Avviso.

**11.5** Con atto del Dirigente del Servizio Valorizzazione risorse culturali, sarà dichiarata inammissibile la domanda:

1. presentata con modalità diverse, oltre il termine o ad indirizzo diverso;
2. con istanza non sottoscritta dall’interessato;
3. che presenti totale assenza di più documenti richiesti dal presente Avviso;
4. presentata da soggetti non in possesso dei requisiti indicati nel primo periodo del presente articolo;
5. inerente programmi e bilanci annuali privi dei requisiti richiesti dal presente avviso.

In ogni altra ipotesi di irregolarità documentale, si applicano le disposizioni di cui all’art. 9.2 del presente avviso.

**11.6** Ai fini dell’eventuale concessione del contributo per le annualità 2019 e 2020 l’Amministrazione procede come segue:

* a seguito della definizione della risorse effettivamente disponibili per le attività dell’annualità di riferimento, ai sensi dell’articolo 3, sottopone all’esame della Commissione. di cui all’art. 10, la domanda ammessa a valutazione;
* la Commissione procede alla valutazione del programma annuale in base alla sua coerenza con il progetto triennale. Il progetto è ammesso a contributo solo se il programma sarà valutato coerente.

**11.7** Il Dirigente del Servizio Valorizzazione delle risorse culturali, con successivo provvedimento approva il progetto per l’annualità di riferimento e dispone l'assegnazione del contributo per l’annualità, nell’ambito degli stanziamenti previsti.

**11.8** Successivamente la struttura regionale competente invia al soggetto ammesso a contributo una comunicazione, che dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale, per l’accettazione del contributo. La mancata accettazione nei termini indicati nella suddetta comunicazione comporta la decadenza dal beneficio. Non può essere concesso il contributo ai soggetti che prima della comunicazione di ammissione a contributo, siano incorsi in revoca o decadenza integrale del contributo assegnato nell’annualità precedente.

**Art. 12 MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

**12.1** La liquidazione dei contributi avviene in due quote:

1. I^ quota del contributo annuale pari al 60% del contributo: compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti e a seguito di:
   1. presentazione, unicamente per l’annualità 2018, di fidejussione bancaria o assicurativa a copertura dell’importo dell’anticipazione maggiorato del 10% a titolo di interessi e spese legali, con scadenza non inferiore a sei mesi oltre la data massima consentita per la presentazione della rendicontazione a saldo, oppure con rinnovo automatico che consenta di coprire tale periodo, fornita da imprese bancarie, imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982 o intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all’art. 106 TUB che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie (potrà essere utilizzato, in quanto compatibile, lo schema approvato dalla Circolare MISE n. 4075 del 05 febbraio 2014, adattandolo ove necessario); i costi sostenuti per la suddetta fidejussione possono essere inclusi nel bilancio di progetto nella quota destinata alle spese generali.
   2. presentazione del cronoprogramma definitivo del programma annuale di residenza;
   3. verifica della Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto beneficiario del contributo.
2. saldo (pari al 40%) del contributo annuale: a conclusione dei rispettivi programmi annuali di attività, compatibilmente con le disposizioni finanziarie e di bilancio vigenti ed a seguito di:
   1. presentazione di una dettagliata relazione sull’attività svolta, nonché del relativo rendiconto finanziario (redatto sul modello Allegato F in cui sia presente anche il raffronto con il bilancio preventivo presentato) completo di tutti i titoli di spesa e di tutti i materiali pubblicitari, oltre alla documentazione fotografica o filmografica a dimostrazione dell’effettivo svolgimento delle attività previste nel progetto;
   2. presentazione di copia dei contratti sottoscritti tra soggetto ospitante e artisti ospitati contenente gli obiettivi e le attività, le risorse messe a disposizione e le condizioni economiche, gli impegni e gli obblighi di ciascuno, compresi quelli assicurativi, l’articolazione dei tempi di svolgimento;
   3. presentazione di certificato di Agibilità INPS ex ENPALS;
   4. verifica della Regolarità Contributiva (DURC).

**12.2** In ogni caso l’erogazione delle somme a saldo avverrà a completamento delle procedure previste dall’Accordo di Programma 2018-2020 necessarie al trasferimento alla Regione da parte del MiBACT delle risorse previste e ad esito positivo delle verifiche svolte dall’Amministrazione e dal MiBACT in merito alla documentazione presentata per l’annualità di riferimento.

**Art. 13 OBBLIGHI PER I BENEFICIARI**

**13.1** I beneficiari dei contributi assumono impegni ed obblighi per la realizzazione degli interventi entro i termini stabiliti dal presente avviso.

Con la firma apposta in calce all’Istanza il richiedente autorizza l’Amministrazione a trasmettere all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), indicata nell’istanza, le comunicazioni inerenti il procedimento. E’ pertanto onere dell’istante garantire la funzionalità della suddetta casella di posta elettronica certificata, comunicando tempestivamente qualsiasi variazione o problema.

Con la firma apposta in calce all’istanza, ai relativi allegati e alla eventuale documentazione integrativa, il richiedente si assume la responsabilità di quanto dichiarato, consapevole che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la decadenza del beneficio ottenuto e la restituzione con interessi dell’indebito eventualmente già percepito.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti ammessi a contributo.

Per tutto quanto non previsto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nelle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.

Le attività ammesse a contributo dovranno essere realizzate entro e non oltre il **31 dicembre dell’annualità di riferimento.**

**ART. 15 MODALITA’DI RENDICONTAZIONE, RIDUZIONI, DECADENZE, REVOCHE E RINUNCE**

**15.1** Il consuntivo annuale dell'attività svolta dovrà essere trasmesso, **pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso**, alla Regione Umbria – Servizio Valorizzazione delle risorse culturali **entro e non oltre** il **31 gennaio 2019** per l’annualità 2018, il **31 gennaio 2020** per l’annualità 2019 ed il **31 gennaio 2021** per l’annualità 2020, con le modalità che verranno richieste dal Servizi medesimo.

**15.2** La rendicontazione deve fare riferimento a spese direttamente imputabili al programma di attività, direttamente sostenute e pagate dal soggetto beneficiario del contributo, opportunamente documentate e tracciabili e riferite all’arco temporale del programma.

**15.3** I titoli di spesa ammessi ai fini della rendicontazione sono esclusivamente fatture e ricevute fiscali intestate al beneficiario, conformi e quietanzate. **I titoli di spesa di importo superiore a € 500,00 devono essere corredati dalla documentazione attestante l’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili.**

**15.4** Il bilancio consuntivo (che dovrà essere redatto secondo lo stesso schema di cui all’Allegato F per il raffronto con quello preventivo), suddiviso in base alle spese ammissibili e nel rispetto dei massimali indicati, dovrà riportare nelle entrate gli eventuali incassi, gli altri contributi pubblici o privati e ogni altra risorsa propria inerente il progetto, ed evidenziare il relativo deficit. Inoltre, dovrà mantenere il requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto, pari ad € 36.000,00, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già concesso.

Il progetto attuato dovrà dimostrare il rispetto dei requisiti minimi di cui all’art. 5, pena la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca del contributo già erogato.

La verifica dell'Amministrazione sui consuntivi dell’attività svolta costituisce presupposto per il perfezionamento dell'intervento finanziario.

**Il contributo pubblico (statale e regionale) liquidabile** a sostegno del titolare del progetto di residenza per artisti nei territori, **non potrà superare il deficit esposto in bilancio e, comunque, non potrà essere superiore all’80 per cento dei costi ammissibili del progetto regolarmente rendicontati. Il restante 20 per cento dovrà essere garantito dal beneficiario con risorse proprie o derivanti da altre fonti private o pubbliche.**

**15.5** Qualsiasi eventuale modifica alle attività previste nel progetto ammesso a contributo, deve essere previamente autorizzata dall’Amministrazione. Ogni modifica non autorizzata comporterà la non riconoscibilità dei costi relativi alla parte del progetto variata.

Qualora le variazioni suddette comportino il venir meno dei requisiti richiesti negli artt. 5 e 6 del presente avviso, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato con la eventuale revoca del contributo già concesso e conseguente recupero delle somme versate.

**15.6** Fermo restando i limiti in precedenza indicati ed il mantenimento del requisito relativo alla soglia minima del costo complessivo di progetto**, l’importo del contributo è proporzionalmente ridotto nel caso in cui il bilancio consuntivo presenti uno scostamento nel totale delle spese ammissibili superiore al 20%**. La riduzione sarà operata in sede di saldo per la percentuale eccedente il 20%, fermo restando il rispetto delle percentuali massime di finanziamento in precedenza indicate. In presenza di una variazione in diminuzione superiore al 50% tra i dati di bilancio preventivi e consuntivi o in caso di documentazione consuntiva non conforme alle normative fiscali, contributive e contabili vigenti, l’Amministrazione procederà a disporre la decadenza dal beneficio annuale assegnato e la revoca integrale del contributo concesso con il recupero delle somme eventualmente già versate.

**ART. 16 OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E PROMOZIONE DELLA ATTIVITA’ E DEI RISULTATI CONSEGUITI - CONTROLLI**

**16.1** I beneficiari dei contributi sono tenuti a riportare su tutti i materiali di comunicazione e promozione, on line e cartacei, il logo del MIBACT-Direzione Generale dello Spettacolo dal vivo insieme a quello della Regione Umbria, completi di lettering.

**16.2** I beneficiari dei contributi sono inoltre tenuti a collaborare attivamente e a raccogliere e fornire tutte le informazioni che verranno richieste a fini informativi e/o statistici in itinere ed ex post secondo modalità, tempistiche e schemi uniformi che verranno comunicati dall’Amministrazione a seguito di specifici accordi che saranno realizzati in sede tecnica tra la Direzione Generale Spettacolo del MIBACT e il Coordinamento tecnico interregionale in materia di spettacolo, in applicazione di quanto previsto nell’Accordo di Programma triennale 2018-2020 per la fase di verifica e monitoraggio del Progetto interregionale.

**16.3** Il mancato rispetto dei suddetti obblighi potrà comportare la riduzione del contributo e, nei casi più gravi, la revoca dello stesso.

**16.4** La Regione Umbria potrà procedere periodicamente nei confronti delle iniziative ad attività di monitoraggio e ad eventuali controlli in loco, riservandosi di revocare il contributo in caso di discordanza tra attività prevista e quella in corso di realizzazione.

**ART. 18 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**18.1** Il trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza avverrà nel rispetto del Reg.to UE 2016/679 e del Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2013 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

**18.2** Il trattamento avverrà con le modalità di cui all’informativa allegata al presente Avviso, Allegato I.

**19. RINVIO**

**19.1** Per tutto quanto non specificato nel presente Avviso si rinvia a quanto stabilito dall’ l’Intesa fra il Governo, le Regioni e le Province Autonome prevista dall’articolo 43 “Residenze del D.M. 27 luglio.2017, sancita il 21.9.2017; dall’Accordo di programma interregionale triennale in attuazione dell’Intesa, in merito al quale la Conferenza ha espresso parere favorevole nella seduta del 16 novembre 2017, sottoscritto dal Direttore generale Spettacolo del MiBACT e dal Direttore della Direzione Agricoltura, Ambiente, Energia, Cultura Beni culturali e Spettacolo della Regione Umbria.

**Responsabile del procedimento**

1. Dott. Mauro Pianesi – Responsabile del Servizio “Valorizzazione delle risorse culturali”

**Per informazioni**

* Dott.ssa Rita Passerini – Responsabile della Sezione “Promozione e sviluppo dello spettacolo e delle Imprese culturali creative” presso il Servizio “Valorizzazione delle risorse culturali” – tel. 075504.5433 – email: [rpasserini@regione.umbria.it](mailto:rpasserini@regione.umbria.it)
* Sig.ra Anna Belardi - Sezione “Promozione e sviluppo dello spettacolo e delle Imprese culturali creative” presso il Servizio “Valorizzazione delle risorse culturali” – tel. 0755045578 – email: [abelardi@regione.umbria.it](mailto:abelardi@regione.umbria.it)
* Sig.ra Lorena Fumanti - Sezione “Promozione e sviluppo dello spettacolo e delle Imprese culturali creative” presso il Servizio “Valorizzazione delle risorse culturali” – tel. 0755045492 – email: [lfumanti@regione.umbria.it](mailto:lfumanti@regione.umbria.it)

**Allegati:**

Allegato A – Prima Istanza

Allegato B – Istanza annuale

Allegato C –Scheda soggetto proponente

Allegato D - Scheda del progetto triennale 2018-2020

Allegato E - Scheda programma annuale

Allegato F – Schema bilancio

Allegato G - Scheda Spazi

Allegato H - Criteri di selezione

Allegato I – Informativa privacy